

# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



## Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11

---

OGGETTO: Sentenza n. 186/2013 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, sezione distaccata di Castelvetrano. SPADARO Concetta e VAIANA Calogero c/ Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

---

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **diciannove** del mese di **febbraio** dalle ore 19,15 in poi in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale in data 11/02/2014 n. 6757, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Presidente Sig. Vincenzo CAFISO.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Livio Elia MAGGIO.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 12 consiglieri su n. 30 assegnati e su n. 30 in carica.

n.	CONSIGLIERI	pres.	Ass.	n.	CONSIGLIERI	pres.	ass.
1	INGRASCIOTTA Salvatore	X		16	D'ANGELO Piero		X
2	MARTINO Francesco		X	17	STUPPIA Salvatore		X
3	CAFISO Vincenzo	X		18	BERTOLINO Tommaso	X	
4	BARRESI Piero	X		19	VACCARINO Salvatore	X	
5	PERRICONE Luciano		X	20	SCIACIA Pietro	X	
6	VACCARA Antonino		X	21	ADAMO Enrico	X	
7	GIURINTANO Nicola		X	22	RIZZO Giuseppe		X
8	LO PIANO RAMETTA Gianpiero	X		23	DI MAIO Giuseppe	X	
9	CURIALE Giuseppe		X	24	VARVARO Gaspare		X
10	CALAMIA Pasquale		X	25	BONSIGNORE Francesco		X
11	LA CROCE Bartolomeo		X	26	SALADINO Giacomo		X
12	ZACCONE Giuseppe		X	27	ETIOPIA Giuseppa		X
13	DI BELLA Monica		X	28	PIAZZA Maurizio	X	
14	ACCARDO Gaetano	X		29	SILLITTO Maria		X
15	BERLINO Giuseppe	X		30	AGATE Vincenzo		X

La seduta è pubblica ed in prosecuzione.

Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra.

## IL PRESIDENTE

Introduce il quarto punto posto all'O.d.G.: *"Sentenza n. 186/2013 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetro. SPADARO Concetta e VAIANA Calogero c/ Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio"*, dando lettura della proposta di deliberazione munita dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa e contabile (all. A), dell'estratto del verbale della III<sup>a</sup> C.C.P. (all. B), dell'estratto del verbale della VI<sup>a</sup> C.C.P. (all. C) e del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori (all. D).

Entra Di Bella **presenti n. 13.**

Chiedono di intervenire:

BERLINO: Dichiaro che se non ci fosse una opposizione responsabile i debiti fuori bilancio non potrebbero essere approvati, in quanto molti componenti della maggioranza sono assenti.

PRESIDENTE: Risponde al Consigliere Berlino che al momento sono presenti 13 Consiglieri, ma condivide il suo pensiero.

DI BELLA: Dichiaro che la votazione dei debiti fuori bilancio non è un problema di maggioranza ed opposizione, ma riguarda esclusivamente il senso di responsabilità individuale.

Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione.

Quindi

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 13 consiglieri presenti;

### A P P R O V A

L'atto deliberativo: *"Sentenza n. 186/2013 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetro. SPADARO Concetta e VAIANA Calogero c/ Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio"*.

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione da parte del Consiglio Comunale.

**IL PRESIDENTE**

*f.to Cafiso*

**Il Consigliere Anziano**

*f.to Ingrasciotta*

**Il Segretario Generale**

*f.to dott. Maggio*

<p><b>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</b></p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 1° della L.R. 44/91</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p><b>IL SEGRETARIO GENERALE</b></p> <p>_____</p>	<p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p><b>IL SEGRETARIO GENERALE</b></p> <p>_____</p>
---	---

<p><b>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</b></p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p><b>IL SEGRETARIO GENERALE</b></p> <p>_____</p>
---



**CITTÀ DI CASTELVETRANO**  
 PROVINCIA DI TRAPANI

*Al. "A"*

UFFICIO LEGALE

STAFF SINDACO

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: Sentenza n. 186/2013 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetro. SPADARO Concetta e VAIANA Calogero c/ Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.**

Esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 19/02/2014 con deliberazione n. 11

Dichiara immediata esecutiva ai sensi dell'art.12 co.2° della L.R. 44/91:

NO  
 SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa esprime parere: FAVOREVOLE

Data 3-1-2014 IL RESPONSABILE

*[Signature]*

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

favorevole e ne attesta le coperture finanziarie

Data 14-1-2014 IL RESPONSABILE

*[Signature]*

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA € 1.806,86

AL CAP. 7010/1 IPR N. 20

Data 14-1-2014

IL RESPONSABILE

*[Signature]*

Li \_\_\_\_\_

L'ASSESSORE RELATORE

Li 3-1-2014

L'UFFICIO PROPONENTE

*[Signature]*

*III" e VI" Q.P.*

**VISTA** la sentenza n. 186/2013, emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, sezione distaccata di Castelvetro, depositata il 27/08/2013, con la quale il Giudice dott. Tommaso Pierini, nel definire il giudizio R.G. n. 465/2008, incoato da **SPADARO Concetta e VAIANA Calogero**, ha accolto la domanda degli attori, riducendo l'entità del chiesto risarcimento, condannando il Comune di Castelvetro, in favore di entrambi in solido, al pagamento della somma di € 4.254,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, e al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in €. 1.727,00 oltre CAP e IVA e spese di CTU ;

**RILEVATO** che il Giudice, in accoglimento della domanda del Comune, ha condannato la Athena Costruzioni s.r.l., chiamata in causa dal Comune quale appaltatrice dei lavori che hanno dato causa all'evento dannoso, a tenere indenne il Comune per tutte le somme liquidate e pagate agli attori, nonché a pagare al Comune le spese di lite, liquidate in €. 1.350,00 oltre accessori;

**VISTA** la nota prot. leg. n. 1992 del 10.12.2013, a firma dell'Avv. Daniela Grimaudo, con la quale, comunica che, avverso la suddetta sentenza, non si ritiene di dovere proporre gravame e si invita a provvedere all'adozione degli atti amministrativi necessari al pagamento delle somme indicate in sentenza;

**RILEVATO** che la somma dovuta ai sigg.ri **SPADARO Concetta e VAIANA Calogero** ammonta ad €. **7.806,86** e così distinta:

- SORTE ( danno materiale sig. Spadaro) .....	€.	1.967,00
- Rivalutazione.....	€.	251,91
- SORTE ( danni fisici sig.ra Vaiana).....	€.	2.480,00
- Rivalutazione e interessi dal 2/2007.....	€.	667,90
- Spese legali.....	€.	1.727,00
- CAP su €. 1.540,00.....	€.	61,60
- IVA su €. 1.601,60.....	€.	352,36
- Spese di CTU.....	€.	300,00
<b>TOTALE</b>	<b>€.</b>	<b>7.806,86</b>

**CONSIDERATO** che la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio in quanto conseguente ad un titolo esecutivo per cui non esiste alcun atto amministrativo dell'A.C. che abbia previsto la spesa stessa e pertanto è necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) del D. Lgvo n. 267 del 18.8.2000 e che la stessa può trovare copertura ai codici di bilancio 1 - 1 - 8 - 8 del redigendo bilancio 2014;

**RILEVATO** che è necessario adottare il presente provvedimento di riconoscimento delle somme dovute ai sigg.ri **SPADARO Concetta e VAIANA Calogero** evitando così ulteriore aggravio di spese per il Comune di Castelvetro;

**VISTO** il parere della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

**VISTO** il parere della regolarità contabile;

**VISTO** l'art. 163 comma 3 del D.Lgvo 267/2000;

**Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge**

## DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa

- 1) **PRENDERE ATTO** della sentenza n. 186/2013 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetro, nel procedimento civile n. 465 R.G. promosso da **SPADARO Concetta e VAIANA Calogero c/Comune di Castelvetro**.
- 2) **RICONOSCERE**, come riconosce, che la somma di € **7.806,86** indicata in premessa e dovuta ai sigg.ri SPADARO Concetta e VAIANA Calogero in esecuzione della Sentenza n. 186/2013, emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetro, è ascrivibile quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 co.1, lett. a) del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267.
- 3) **DARE ATTO** che dall'assunzione della seguente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad € **7.806,86**, cui può farsi fronte con le disponibilità allocate ai codici 1.1.8.8 del redigendo bilancio 2014, che offre necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di pari importo, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgvo 267/2000.
- 4) **DEMANDARE** al Dirigente del Settore AA. GG. e Programmazione Risorse Umane il compimento di tutti i susseguenti e necessari atti di gestione scaturenti dall'adozione del presente provvedimento di Consiglio Comunale, ivi compresi quelli necessari alla rivalsa nei confronti della ditta Athena Costruzioni s.r.l. delle superiori somme e al pagamento delle spese legali.

---

IL PRESIDENTE



---

IL SEGRETARIO GENERALE



---

IL CONSIGLIERE ANZIANO



---

Regione Siciliana  
Provincia Regionale di Trapani



## Città di Castelvetro

### Staff Sindaco Ufficio Legale

Piazza Umberto I  
Tel. 0924-909210 /0924-909257  
Apertura al pubblico: lunedì e mercoledì ore 12.00 - 14.00 e 15.00 - 18.00

91022 Castelvetro (Tp)  
Telefax: 0924-904244

Funzionario: **Avv. Daniela Grimaudo**

e.mail: [dgrimaudo@comune.castelvetro.tp.it](mailto:dgrimaudo@comune.castelvetro.tp.it)

**Oggetto: SPADARO Concetta e VAIANA CALOGERO c/ COMUNE di  
Castelvetro – Sentenza n° 186/2013 Tribunale di Marsala Sezione di  
Castelvetro**

**Al Dirigente del Settore AA.GG.**

**Al Sindaco**

**Loro Sedi**

>>>>

Con la Sentenza indicata in oggetto, depositata in Cancelleria il 27.08.2013 e notificata al Comune in persona del sindaco pro tempore il 17.09.2013, che si allega, il Giudice dott. Tommaso Pierini, ha accolto la domanda degli attori, riducendo l'entità del chiesto risarcimento, condannando il Comune al pagamento, in favore di entrambi in solido, della somma di € 4.447,00, con l'aggiunta degli interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, e al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 1.727,00 oltre CAP e IVA e spese di CTU.

In accoglimento della domanda dell'Ente ha, altresì condannato la terza chiamata in causa (ATHENA COSTRUZIONI s.r.l.) a tenere indenne il Comune per tutte le somme liquidate in sentenza e pagate agli attori, nonché a pagare le spese di lite, liquidate in € 1.350,00 oltre accessori.

Avverso la suddetta sentenza non si ritiene di dovere proporre gravame e si invita, pertanto, a provvedere all'adozione degli atti amministrativi necessari alla liquidazione del dovuto agli attori.

Distinti saluti.

Avv. Daniela Grimaudo

Protocollo generale n

del

protocollo di settore n. 1992

del 10.12.2013

COPIN

COMUNE DI CASTELVETRANO  
17 SET 2013  
Prot. 41959  
Cat. Cl. Fasc.

Usc. Co. Fegele  
17/9/13

186 213  
465 208  
1108 613  
313 213



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II.  
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA  
-SEZIONE DISTACCATA DI CASTELVETRANO-

124/2013  
17.09.2013  
1501  
18 SET 2013

in persona del dott. Tommaso Pierini -in funzione di Giudice monocratico- ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 465 Reg. Gen. degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2008,

tra

SPADARO Concetta e VAIANA Calogero, elettivamente domiciliati in Castelvetro (TP), nella Via V. Emanuele n. 67, presso lo studio dell'Avv. Pietra Vivona, che li rappresenta e difende, giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione

- attrice -

e

COMUNE di CASTELVETRANO, in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore, domiciliato per legge presso la Casa Comunale, in Piazza Umberto n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Grimaudo, giusta procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione

- convenuta -

nonché

ATHENA COSTRUZIONI S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con Sede in Agrigento - C.da Caltafaraci

- terza chiamata in causa contumace-

Oggetto: Responsabilità del Custode - Risarcimento Danni - Lesioni Personali - Danni Materiali  
Pendenza: Atto di citazione notificato il 24.10.2008

## ALLEGAZIONI DELLE PARTI e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli attori agivano in giudizio riferendo: che "(...) la mattina del 10 febbraio 2007 alle ore 6.00, circa, il sig. Vaiana Calogero si trovava alla guida della autovettura tipo Autocarro Citroen targato AG403156, di proprietà della sig.ra Spadaro Concetta e percorreva a velocità regolare la via Degli Argoncuti in Selinunte, quando, in prossimità dell'acquedotto E.A.S., dove erano in corso dei lavori di scavo, privi di qualsivoglia segnalazione, andava a finire rovinosamente in una grande buca che, presente proprio al centro della carreggiata, costitutiva così, un'insidia per tutti gli autoveicoli che vi transitavano, ancorché non prevedibile e pressoché non visibile, perché non percepibile la sua portata e la sua profondità, specialmente alle prime ore del giorno. Il brusco impatto provocava danni ingenti al mezzo stesso nonché, al conducente sig. Vaiana, lesioni tali da richiedere le cure del locale nosocomio di Castelvetrano, ove i medici di turno, nell'immediatezza dell'evento, diagnosticavano "Trauma discorsivo rachide cervicale"; che, in particolare, come accertato dai Carabinieri della competente Stazione di Marinella di Selinunte -intervenuti sul posto- la buca all'origine dell'incidente era lunga circa 5 metri, larga 30-40 cm e profonda 30-50 cm.; che, all'esito di apposita perizia medico-legale, gli esiti dell'incidente patiti dal sig. Vaiana venivano individuati in una riduzione permanente dell'integrità psicofisica pari al 3%, oltre ad un'invalidità temporanea assoluta di giorni 10 ed un'invalidità temporanea parziale di giorni 30; che l'autovettura (impossibilitata a muoversi e rimossa dal luogo al costo di € 193,20), aveva a sua volta subito ingenti danni, per un valore di € 2.128,44, come quantificato in apposito preventivo allegato; che, ex art. 2051 c.c., il Comune, quale 'custode' della pubblica via, era responsabile dell'accaduto per l'omessa manutenzione della strada.

Tutto ciò premesso, gli attori, concludendo, chiedevano al Tribunale di riconoscere la responsabilità dell'accaduto in capo al Comune e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento tanto del danno biologico patito dal sig. Vaiana quanto dei danni materiali subiti dal mezzo della sig.ra Spadaro; conclusioni da ultimo ribadite -mediante conforme richiamo- all'udienza fissata per la relativa precisazione.

Il Comune, costituendosi, a sua volta rilevava: che, all'epoca dei fatti, il luogo dell'incidente era interessato da lavori per la realizzazione di un serbatoio idrico e di una condotta di allacciamento alla rete idrica pubblica, lavori che il Comune aveva affidato alla Athena Costruzioni S.r.l. (con contratto del 14.9.06 - rep. n. 7853); che, in particolare, a seguito di apposito sopralluogo, era emerso che nel sito esistevano segni della copertura di scavi corrispondenti ai lavori suddetti; che la responsabilità del sinistro era al più imputabile, non al Comune, ma alla ditta appaltatrice, la quale, anche per espressa previsione contrattuale (art. 4), era tenuta -tra l'altro- a rispettare la normativa nazionale e regionale in materia di lavori pubblici (D.M. 145/2000, attuativo della L. 109/1994) e, in specie, la disciplina sugli oneri propri dell'appaltatore, tra cui, l'onere di predisporre tutte le cautele necessarie ad evitare danni a terzi, oneri il cui mancato rispetto implicava la responsabilità diretta di eventuali danni in capo alla stessa impresa aggiudicataria dell'appalto; che l'affidamento dei lavori alla Athena Costruzioni S.r.l. aveva spostato l'obbligo di custodia del sito in capo alla ditta appaltatrice, come tale tenuta -ex art. 2051 c.c.- a rispondere dei danni lamentati in citazione; che la buca all'origine dell'incidente oggetto di causa non poteva peraltro configurarsi quale 'insidia', difettando in essa i presupposti dell'invisibilità e dell'imprevedibilità; che l'incidente occorso doveva annoverarsi nell'ipotesi di caso fortuito nella misura in cui era causalmente imputabile non alla pericolosità della buca bensì dall'imprudenza del conducente del mezzo, reo di non essersi accorto della sua esistenza nonostante si trovasse alla fine di uno scavo longitudinale situato al centro della via dallo stesso percorsa e con uno spazio libero transitabile ai suoi lati di tre metri; che quantomeno doveva riconoscersi un concorso di colpa del sig. Vaiana, nella misura in cui i danni denunciati sarebbero stati minori se avesse osservato minime norme di prudenza; che l'entità dei danni lamentati era eccessiva, specie per quelli materiali subiti dall'autovettura, conseguenza della sua vetustà e ad ogni modo non dimostrabili a mezzo del solo preventivo allegato dagli attori.

Sulla scorta di tali rilievi, concludendo, la difesa del Comune chiedeva al Tribunale: di attestare l'estraneità ai fatti del Comune, ovvero, di riconoscere la responsabilità dell'accaduto in capo alla sola Athena Costruzioni S.r.l., ovvero, in subordine, di riconoscere un concorso di colpa in capo al conducente del mezzo, nonché, eventualmente, di condannare la terza chiamata in causa a manlevarla delle conseguenze di una eventuale condanna al risarcimento dei danni (come ribadito a conclusione dell'atto in citazione per chiamata in causa di terzo debitamente notificato alla Athena Costruzioni S.r.l.); conclusioni da ultimo ribadite -mediante richiamo- all'udienza fissata per la relativa precisazione.

La Athena Costruzioni, dal canto suo, pur regolarmente citata, rimaneva contumace.

Quanto all'iter processuale la causa, istruita con la documentazione in atti, l'escussione di due testi e ed una CTU, da ultimo, all'udienza del 7.2.2013, veniva trattenuta in decisione nei termini di cui agli artt. 281-quinquies co. 1, 189 e 190 co. 1 c.p.c. (con fissazione all'8.4.2013 del termine per le comparse conclusionali e conseguente indicazione a lunedì 29.4.2013 del termine per le memorie di replica).

### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda deve essere accolta nella misura in cui, all'esito dell'istruttoria, ne è stato accertato il fondamento, avendo invero trovato pieno riscontro le allegazioni attoree in ordine alla imputabilità dell'incidente al Comune; parimenti deve essere accolta, poi, la domanda di rivalsa esperita dal convenuto nei confronti della terza chiamata in causa, 'vero' colpevole per la violazione dell'obbligo (anche contrattuale) di tutelare i terzi dai rischi connessi alla realizzazione delle opere appaltate.

Quanto al primo profilo, la responsabilità del Comune discende dal semplice rilievo che l'incidente è causalmente imputabile alla presenza della buca (sulla via percorsa dal sig. Vaiana), ovvero, meglio, alla presenza -non segnalata- di un'apertura di dimensioni tali da rappresentare una chiara fonte di pericolo per gli utenti della strada comunale; fonte di pericolo che, come tale, imponeva per l'appunto al Comune -suo 'custode'- di adottare le cautele necessarie a prevenire il prevedibile verificarsi di incidenti. Ebbene, l'imputazione dell'incidente all'odierno convenuto si deve proprio all'omissione di tali cautele, ovvero, ancor prima, all'omesso accertamento dell'esistenza di una fonte di pericolo da 'neutralizzare'.

Quanto al nesso causale, tra le lesioni subite dall'attore e la buca incriminata, la dinamica dei fatti ha trovato adeguata conferma nella documentazione in atti, e, in specie, nella relazione dei Carabinieri intervenuti sul posto (prodotta da parte attrice all'udienza del 15.11.2011) nella quale -in buona sostanza- si dà atto dell'avvenuto incidente così come riferito in citazione, precisandosi, in particolare, che mancava qualsivoglia segnalazione dell'esistenza della buca; incidente che veniva poi confermato nella sua dinamica anche dal teste Pietro Maggio (da ritenersi attendibile perché non appiattitosi sui capitoli articolati dall'attore), e che, ancor prima, per vero, quantomeno in riferimento alla sua storica verifica, non veniva mai contestato nemmeno dal convenuto Comune.

In forza di tali rilievi, pertanto, è possibile affermare la responsabilità della civica amministrazione (ex art. 2051 c.c.), non avendo di contro quest'ultima fornito adeguata prova dell'asserita imputabilità dell'incidente alla pretesa imprudenza del danneggiato stesso; in tal ultimo senso, infatti, è bene evidenziare che non può ritenersi sufficiente il semplice riferimento (peraltro tardivo, in quanto contenuto nella sola comparsa conclusionale) alla 'strana' posizione della macchina (incassata con la sola ruota destra in una buca posta sulla sua sinistra), forzosamente prospettata quale indice univoco di una colpa del conducente, nella misura in cui, di contro, tale circostanza, oltre ad esser smentita dalla relazione dei CC (dove si parla di entrambe le ruote anteriori nella buca), comunque non può dirsi di per sé sufficiente ad integrar gli estremi del caso fortuito (la cui prova -solo- poteva 'liberare' il Comune dall'obbligo risarcitorio -già- conseguente all'accertato nesso eziologico buca-incidente-lesioni).

Inoltre, deve opportunamente evidenziarsi che le caratteristiche della buca, per come facilmente rilevabile dalle ritrazioni fotografiche prodotte agli atti dagli attori (non contestate dal Comune, quanto a rispondenza allo stato dei luoghi), erano per vero tali da non consentire di accertarne la specifica pericolosità, ovvero, la significativa profondità (da 30 a 50 cm, come riportato dalla relazione dei CC in atti), nella misura in cui il fatto stesso che la buca, posizionata al centro della strada, risultasse non protetta e apparisse riempita con della sabbia (poi rivelatasi non compattata), rendeva assolutamente legittimo ipotizzare che la stessa non fosse un pericolo; rilievo, quest'ultimo che, a sua volta, consente di evidenziare come, conseguentemente, non possa parlarsi di un'imprudenza del danneggiato, ovvero, di una sua condotta rilevante ex art. 1227 c.c. (in termini di concorso colposo nella verifica dell'evento lesivo).

In ultima analisi, quindi, la mancata predisposizione delle -pur banalissime- cautele volte a neutralizzare la pericolosità della buca rappresenta una condotta macroscopicamente colposa, di per sé ampiamente giustificativa della diretta imputazione della responsabilità dell'accaduto in capo alla civica amministrazione, quale 'custode' della strada di sua pertinenza, senza considerare che, peraltro, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è di tipo oggettivo e come tale pertanto prescinde anche dal riscontro di un qualsivoglia profilo di colpa in capo al 'custode'.

In riferimento, poi, alla responsabilità delle Athena Costruzioni nei confronti del Comune di Castelvetro, il riscontro positivo del fondamento della domanda posta alla base della sua chiamata 'in garanzia' si deve, a sua volta, al semplice rilievo che l'incidente è per l'appunto risultato casualmente riferibile alla presenza della buca, in uno alla mancata predisposizione di cautele volte a neutralizzarne la notevole pericolosità, condotte, quest'ultime (la realizzazione della buca e la sua omessa protezione), che risultano entrambe imputabili -in prima istanza e direttamente- alla ditta appaltatrice dei lavori ('veste' attestata dal contratto di appalto in atti), per come confermato dal teste Antonio Palmeri, direttore dei lavori commissionati alla predetta impresa (sentito in data 27.9.2011, su indicazione dell'odierno convenuto).

Quanto, in particolare, alle ragioni giuridiche della responsabilità della terza chiamata in causa, il relativo fondamento normativo deve individuarsi tanto nella violazione del precetto generale (di non ledere), di cui all'art. 2043 c.c., quanto nella violazione della disciplina speciale -nazionale e regionale, primaria e secondaria- vigente in materia di lavori pubblici, di cui al D.M. 145/2000 (attuativo della L. 109/1994), oltre che, ulteriormente, nella violazione dell'impegno al rispetto di tale disciplina espressamente assunto con la civica amministrazione (art. 4) nel contratto di appalto del 14.9.2006 (allegato sub doc. n. 4 del fascicolo del convenuto), e come tale direttamente rilevante nei rapporti interni con la stazione appaltante (peraltro di per sé già legittimata alla rivalsa in forza della ratio sottesa alla previsione di cui agli artt. 1228 e 2049 c.c.); violazioni cui, poi, solo in un secondo momento (logico e giuridico), si è aggiunta la violazione dell'obbligo di controllo/custodia da parte del Comune.

Tornando alla domanda principale, cioè alla domanda promossa dagli attori nei confronti del -solo- Comune, una volta accertata la responsabilità di quest'ultimo rimane da stabilire quali siano stati i danni subiti dagli attori in dipendenza dell'incidente, opportunamente distinguendo le diverse poste di danno rivendicate in citazione, quelle materiali subite dal mezzo e quelle fisiche subite dal suo conducente.

Quanto alla prima posta di danno, deve rilevarsi che, a fronte di una pretesa quantificata in citazione in complessivi € 2.128,84 (più € 193 per la rimozione dell'auto dalla buca), quale cifra pari al costo di riparazione preventivato dal titolare dell'officina Mondialcar (v. allegato n. 4 del fascicolo attoreo), l'ammontare della spesa risarcibile, in quanto non specificamente contestato dal Comune, deve esser concretamente ridotto a 1.774 €, non potendosi considerare la quota dell'IVA, perché non computabile se non a seguito del relativo effettivo esborso.

In definitiva, dunque, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, il Comune è tenuto a riconoscere all'attrice la somma di € 1.774 (per i danni dell'auto) + € 193 (per il costo del carroattrezzi), per un totale di € 1.967, oltre interessi (da computarsi dalla data del sinistro e sino alla pubblicazione della presente sentenza); con riferimento a tale voce di danno, infatti, è bene precisare che, trattandosi di una somma quantificante un debito risarcitorio, ossia, un debito originariamente di valore, sulla stessa, per rendere effettiva la funzione riparatoria della liquidazione, si deve appunto operare sia il calcolo degli interessi che contestualmente quello della rivalutazione (per le ragioni e nei termini indicati -da ultimo- nella Sent. Cass. Civ. n. 4791/07, cui si rimanda ex art. 118-*disp. att. c.p.c.*).

In particolare, per effettuare correttamente (e più facilmente) il calcolo in esame, le singole somme spese devono essere rivalutate ad oggi -dalla data del relativo esborso- così da compensare la svalutazione, quindi, una volta rivalutate ad oggi (per le ragioni appena precisate) le somme devono essere poi devalutate alla data del fatto (10.2.2007), giacché l'applicazione corretta degli interessi richiede che gli stessi siano commisurati a tale somma 'originaria' via via rivalutata anno per anno (secondo gli indici Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) fino al deposito della presente sentenza.

Per quel che attiene, poi, al cd. danno non patrimoniale subito dall'attore in dipendenza delle lesioni fisiche subite in occasione dell'incidente, ovvero, per semplificare, al cd. danno biologico, quale lesione permanente dell'integrità psicofisica, cui va altresì aggiunta la limitazione temporanea di tale integrità (la cd. invalidità temporanea, assoluta e/o relativa), è gioco forza rifarsi a quanto positivamente accertato dal CTU, dott. Andrea Maggio, il quale, all'esito delle operazioni peritali, ha indicato un danno biologico eziologicamente riconducibile all'incidente (compatibile con l'uso della cintura) pari all'1%, oltre ad un'invalidità temporanea parziale di 10 giorni al 75% e 10 giorni al 50% e 10 al 25%.

A tal ultimo proposito, prima ancora di entrar nel merito della 'traduzione economica' di quanto accertato dal CTU, è bene appunto precisare che le operazioni dallo stesso svolte appaiono effettuate con la dovuta competenza, così come accurato è risultato l'elaborato depositato all'esito della consulenza; l'affidabilità delle operazioni peritali, e delle risposte alle osservazioni critiche ricevute, consente, pertanto, di ancorare la soluzione della causa alle conclusioni fornite dall'ausiliario del Giudice, risultate scevre da errori, ovvero, condivisibili.

Venendo ora alla 'monetizzazione' di tale voce di danno, va precisato che tale operazione, quanto alla componente relativa all'invalidità permanente, passa per il ricorso (ai termini valoristici di cui) alle cd. 'Tabelle Milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale' (nella versione aggiornata al 2013), come definitivamente 'imposto' dalla Sentenza Cass. Civ. n. 12408/2011 (alle cui convincenti motivazioni qui si rimanda -anche- ex art. 118-*disp. att. c.p.c.*).

Pertanto, utilizzando il predetto criterio, considerato il valore/punto percentuale di invalidità permanente, accertato dal CTU nella misura dell'1%, rilevato che l'attore al momento del sinistro aveva 42 anni (essendo del 29.3.1964 ed essendo il fatto del 10.2.2007), ricorrendo alle citate tabelle, l'entità del danno biologico da invalidità 'permanente' deve indicarsi in € 1.155, oltre interessi.

In tale contesto è altresì opportuno precisare che tale sistema di liquidazione delle cd. 'Tabelle Milanesi' è espressamente finalizzato ad assicurare il rigoroso rispetto del fondamentale principio della integrità del risarcimento, traducendosi, infatti, nella liquidazione unitaria tanto del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale" (sia nei suoi risvolti anatomico-funzionali che in quelli relazionali), quanto del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva"; tale sistema, cioè, è strumentale alla liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato nominativamente descritti -e partitamente liquidati- a titolo di c.d. danno biologico e di c.d. danno morale.

Sistema di liquidazione che, peraltro, fa salva la possibilità di un'opportuna personalizzazione (nella liquidazione) del danno, in dipendenza di 'particolari condizioni scgettive', se ed in quanto il caso concreto presenti effettivamente specifiche peculiarità, peculiarità che, come tali, devono evidentemente essere adeguatamente allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, e che, a loro volta, possono rilevare sia in riferimento agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia in riferimento agli aspetti di sofferenza soggettiva; personalizzazione che, nel caso di specie, però, non trova cittadinanza, nella misura in cui non vi sono mai state allegazioni specifiche sul punto da parte del sig. Vaiana.

Per quanto concerne, invece, il danno biologico 'da invalidità temporanea', è opportuno precisare che tale voce di danno, pur rientrando nel danno biologico, deve formare oggetto di risarcimento con parametri diversi da quelli del danno biologico da invalidità permanente, in considerazione degli effetti diversi, spesso ben più gravi, connessi con la fase acuta della malattia; in particolare, il danno in questione va riconosciuto, secondo le già richiamate Tabelle di Milano, in una somma pari a € 91 al giorno, mentre per l'invalidità temporanea parziale il danno va liquidato in una somma proporzionalmente corrispondente alla riduzione percentuale della voce della invalidità temporanea assoluta (cd. I.T.A.).

Alla luce di tale premessa, pertanto, poiché la durata della invalidità temporanea parziale (la sola riconosciuta dal CTU) è stata accertata in 10 giorni al 75%, 10 giorni al 50% e 10 giorni al 25%, tale danno deve quantificarsi in € 682,50 (=75% di 91 x 10) + € 455 (=50% di 91 x 10) + € 227,50 (=25% di 91 x 10), per un totale di € 1.365 (cui devono poi aggiungersi gli interessi).

In definitiva, pertanto, il Comune deve risarcire all'attore, quale somma complessivamente dovuta per il risarcimento del danno non patrimoniale dallo stesso subito, la cifra di € 2.480 (pari a € 1.155 di IP + € 1.365 di IT).

Da ultimo, deve a tal proposito precisarsi che in tema di liquidazione del cd. danno biologico, trattandosi di un debito di valore, sulla somma indicata deve operarsi il calcolo degli interessi cd. compensativi (del mancato conseguimento della somma riparatoria contestualmente al fatto), mentre, nella misura in cui tale somma è già liquidata ai valori monetari attuali, ovvero rivalutata ad oggi, non deve essere altresì operata la rivalutazione (correttiva della svalutazione monetaria); interessi legali che, è opportuno precisarlo, sono dovuti dal fatto (come detto risalente al 10.2.2007) vanno comunque calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat (di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati), fino al deposito della presente sentenza.

Pertanto, in sintesi, con specifico riferimento alle conseguenze -patrimoniali e non- provocate dall'incidente che ha portato alle lesioni per cui è causa (alla macchina della sig.ra Spadaro ed alla persona del sig. Vaiana), il Comune è tenuto a riconoscere la complessiva somma di cui € 4.447, di cui € 1.967 di danno patrimoniale e € 2.480 di danno non patrimoniale.

Somma quest'ultima (€ 4.447) che, al contempo, per le ragioni indicate, individua altresì l'entità dell'onere riparatorio che incombe sulla terza chiamata in causa, stante l'accertato obbligo di quest'ultima di 'manlevare' il Comune dalle conseguenze negative della condanna al risarcimento dei danni subiti dagli attori in dipendenza dell'incidente per cui è causa, incidente per l'appunto imputabile, come detto, in prima istanza alla Athena Costruzioni S.r.l., tenuta pertanto a risponderne nei confronti dell'odierno convenuto (e non anche degli attori, che dal canto loro hanno agito nei soli confronti del Comune).

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Concetta Spadaro (SPDCCT73R58C286M) e Calogero Vaiana (VNACGR64C29C936Q), nei confronti del Comune di Castelvetrano (81001210814), in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore, nonché sulla chiamata in causa da quest'ultimo operata nei confronti della Athena Costruzioni S.r.l. (con Sede in Agrigento, C.da Caltafaraci), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ogni altra conclusione disattesa, così decide:

-accoglie la domanda degli attori e, per l'effetto, condanna il Comune a pagare agli stessi la complessiva somma di € 4.447, oltre interessi e rivalutazione (da calcolarsi nei limiti e nei termini meglio indicati in motivazione);

-accoglie la domanda del convenuto e, per l'effetto, condanna la Athena Costruzioni S.r.l. a tenere il Comune di Castelvetrano indenne dalle conseguenze economiche della sua condanna al risarcimento del danno in favore degli attori;

condanna la convenuta e la terza chiamata in causa, in solido tra loro, a sostenere il costo della CTU liquidato in € 300, giusto decreto del 21.11.2012) nonché a rifondere all'attrice le spese sostenute per il giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.727 (di cui € 187 per spese, € 375 per la fase di studio, € 250 per la fase introduttiva, € 365 per la fase istruttoria e € 550 per la fase decisoria), oltre accessori come per legge;

-condanna la terza chiamata in causa a rifondere al Comune le spese sostenute per il giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.350 (di cui € 350 per la fase di studio, € 300 per la fase introduttiva, € 250 per la fase istruttoria e € 450 per la fase decisoria), oltre accessori come per legge;


Così deciso in Castelvetrano, il 23.8.2013



27 AGO. 2013



Il Giudice



Tommaso Pierini

REPUBBLICA ITALIANA - In nome della legge  
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che  
siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in  
esecuzione il presente titolo: al P. M. di darvi la  
sistenza, ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica  
di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.  
E prima spedizione esecutiva che si rilascia a

richiesta del L'Aw. Vito  
Castelvetrano, il.....12-SET..2013.

F. P. IL CANCELLIERE W W

Per Avviso

C/W Mans 12 SET. 2013



IL CANCELLIERE  
(Dott. V. Russo)  
*[Signature]*

**TRIBUNALE DI MARSALA  
UFFICIO UNICO NOTIFICHE ED ESECUZIONI  
RELAZIONE DI NOTIFICA**

Il \_\_\_\_\_  
ista di \_\_\_\_\_  
scritto Ufficiale Giudiziario, addetto al suintestato Ufficio  
unico, ho notificato copia integrale del presente atto \_\_\_\_\_

al Signor Comune di Alghero in persona del sindaco  
Pro-tempore c/o la Cas. Comunale 1.270 V. Umberto I Alghero.  
In Marsala Via C. S. VETRO  
mediante consegna fattane a mani dell'impietista

dell'ufficio protocollo Gonella Francina

C. Vito 12/9/2013

*[Signature]*

565



**Città di Castelvetrano**  
**Selinunte**

All. u B<sup>3</sup>

**III° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

.....  
Prot. n° 8362 del 18/02/2014

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale

OGGETTO: n. 5 proposte di deliberazione del Consiglio Comunale. Presa d'atto e riconoscimento debiti fuori bilancio SEDE

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

LA COMMISSIONE

Con verbale n. 14 del 14/02/2014

**Presenti i Consiglieri: Barresi Piero, D'Angelo Piero, La Croce Bartolomeo, Zaccone Giuseppe.**  
**Assenti: i Consiglieri Bertolino Tommaso, Calamia Pasquale, Piazza Maurizio, Vaccara Antonino ed il Presidente Sciacia Pietro.**

➤ "Sentenza n. 106/2012 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, sezione distaccata di Castelvetrano – **SEIDITA LIDIA** c/ Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio":

- **i Consiglieri: Barresi, D'Angelo, La Croce e Zaccone rinviando la votazione in Consiglio Comunale;**

Il Consigliere D'Angelo propone di accompagnare l'estratto del verbale con il contratto di locazione dell'immobile urbano di proprietà del Sig. Rizzo da adibire a sede di uffici giudiziari ed il verbale di consegna dell'immobile stesso.

➤ "Sentenza n. 186/2013 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, sezione distaccata di Castelvetrano. **SPADARO CONCETTA E VAIANA CALOGERO** c/Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio":

- **il Consigliere Barresi vota favorevole, mentre i Consiglieri La Croce, Zaccone e D'Angelo rinviando la votazione in Consiglio Comunale;**

➤ "Sentenza n. 199/2013 emessa dal Giudice di Pace di Castelvetrano. **BUSCAGLIA LIBORIO** c/ Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio".

- **il Consigliere Barresi vota favorevole, mentre i Consiglieri La Croce, Zaccone e D'Angelo rinviando la votazione in Consiglio Comunale;**

➤ "Sentenza n. 1031/2013 emessa dal Tribunale di Marsala, Sezione Civile **SCIACIA VALENTINA** c/ Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio".

- **il Consigliere Barresi vota favorevole, mentre i Consiglieri La Croce, Zaccone e D'Angelo rinviando la votazione in Consiglio Comunale;**

➤ "Sentenza n. 995/2013 emessa dal Tribunale di Marsala, Sezione Civile. **LA ROSA FRANCESCO** c/ Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio".

- **il Consigliere Barresi vota favorevole, mentre i Consiglieri La Croce, Zaccone e D'Angelo rinviando la votazione in Consiglio Comunale.**

D'ordine del Presidente  
La Segretaria della VI C.C.P.  
Sig.ra Orlando Antonina

*Antonina Orlando*



Città di Castelvetro  
**Selinunte**

pl. u C 4

VI COMMISSIONE CONSILIARE

Affari Generali – Organizzazione Amministrativa e Tecnica degli Uffici, Personale, Affari Legali e Contenzioso, Corpo Vigili Urbani, Decentramento e Servizi demografici – Condizione femminile

Prot. n° 8303 del 18-02-2014

Al Presidente del Consiglio  
**SEDE**

**Oggetto:** Proposte di deliberazione a seguito di sentenze per presa d'atto e riconoscimento debiti fuori bilancio

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

LA COMMISSIONE

Con verbale n. 16 del 17 febbraio 2014

**Presenti:** ACCARDO, BERLINO, CURIALE, DI BELLA, ETIOPIA, LA CROCE, RIZZO, SCIACIA

**Assenti:** SALADINO

La commissione, dopo l'attento esame delle 5 proposte di deliberazione indicate in oggetto, si esprime come segue:

**Alle ore 12.41 esce il Consigliere Di Bella.**

1. *Proposta di deliberazione avente per oggetto: "Sentenza n. 106/2012 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetro. SEIDITA LIDIA c/ Comune di Castelvetro – Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio"*

**FAVOREVOLI: ACCARDO, ETIOPIA, RIZZO, SCIACIA.**

I consiglieri LA CROCE, BERLINO E CURIALE rimandano il loro parere in Consiglio unitamente al loro gruppo politico.

**Alle ore 12.42 rientra il Consigliere Di Bella.**

2. *Proposta di deliberazione avente per oggetto: "Sentenza n. 186/2013 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetro. SPADARO Concetta e VAIANA Calogero c/ Comune di Castelvetro – Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio"*

**FAVOREVOLI: ACCARDO, DI BELLA, ETIOPIA, RIZZO, SCIACIA.**

I consiglieri LA CROCE, BERLINO E CURIALE rimandano il loro parere in Consiglio unitamente al loro gruppo politico.

3. *Proposta di deliberazione avente per oggetto: "Sentenza n. 199/2013 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetro. BUSCAGLIA Liborio c/ Comune di Castelvetro – Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio"*

**FAVOREVOLI: ACCARDO, DI BELLA, ETIOPIA, RIZZO, SCIACIA.**

I consiglieri LA CROCE, BERLINO E CURIALE rimandano il loro parere in Consiglio unitamente al loro gruppo politico.

4. *Proposta di deliberazione avente per oggetto: "Sentenza n. 995/2013 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetro. LA ROSA Francesco c/ Comune di Castelvetro – Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio"*

**FAVOREVOLI: ACCARDO, DI BELLA, ETIOPIA, RIZZO, SCIACIA.**

I consiglieri LA CROCE, BERLINO E CURIALE rimandano il loro parere in Consiglio unitamente al loro gruppo politico.

**Alle ore 12.50 Esce il Consigliere Sciacia.**

5. *Proposta di deliberazione avente per oggetto: "Sentenza n. 1031/2013 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Distaccata di Castelvetro. SCIACIA Valentina c/ Comune di Castelvetro – Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio"*

**FAVOREVOLI: ACCARDO, DI BELLA, ETIOPIA, RIZZO.**

I consiglieri LA CROCE, BERLINO E CURIALE rimandano il loro parere in Consiglio unitamente al loro gruppo politico.

**Alle ore 12.51 rientra il Consigliere Sciacia.**

Il Segretario della VI C.C.P.  
Geom. Giuseppe Clemente



All. "D"

**COMUNE DI CASTELVETRANO**

***Provincia di Trapani***

\*\*\*\*\*

**COLLEGIO DEI REVISORI**

Parere n. 3/2014 del 21/01/2014 Prot.3

AL Segretario Generale  
Dr Livio Elia Maggio  
SEDE

**PARERE sulle deliberazioni da adottare del Consiglio Comunale .**

**Proposta di delibera da Settore Ufficio Legale Staff Sindaco.**

**Oggetto: Sentenza n° 186/2013 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, sezione distaccata di Castelvetrano – Spadaro Concetta e Vaiana Calogero c/Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio**

**Il Collegio dei Revisori :**

**Vista la delibera di cui all'oggetto;**

**Visti gli atti allegati;**

**Visti i pareri obbligatori resi dai Dirigenti Responsabili dei servizi interessati;**

**Vista la legislazione vigente (decreto legislativo 267/2000);**

**Visto il Decreto del Ministero degli Interni 04/10/1991;**

**Visto il Regolamento di Contabilita' - art.88 lett. a;**

**Visto il parere favorevole sulla regolarita' tecnico-contabile espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse;**

**Preso atto che le notizie e gli elementi descritti nella proposta di deliberazione e negli atti e documenti allegati sono stati sottoposti a controllo cosi' come dalla sottoscrizione positiva del Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria e sono conformi alle norme ed ai regolamenti sopracitati**

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

**Esprime parere favorevole**

**Con invito a che il provvedimento, ad avvenuta esecuzione, venga trasmesso alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi della normativa di cui all'art. 23 comma 5 della legge 27/12/2002 n.289**

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**



**Rag. Michele Palma (Presidente)**

*Michele Palma*

**Dr. Ancona Gaspare (Componente)**

*Gaspare Ancona*

**Rag. Maria Nastasi (Componente)**

*Maria Nastasi*